



PROVINCIA DI RAVENNA

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA – MISSIONE 4: “ISTRUZIONE E RICERCA” – COMPONENTE 1: “POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ” – INVESTIMENTO 3.3: “PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL’EDILIZIA SCOLASTICA” - LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA PALESTRA IN AMPLIAMENTO DELL’ISTITUTO PROFESSIONALE STATALE SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITÀ ALBERGHIERA “TONINO GUERRA” SITO IN PIAZZALE P. ARTUSI N. 7 - CERVIA (RA) - CUP J84E22000160006

Affidamento di incarico professionale del servizio di collaudo tecnico-amministrativo in corso d’opera.

CIG:

TRA

La Provincia di Ravenna, rappresentata dal Dirigente del Settore Edilizia Scolastica e Patrimonio, dott. Ing. Marco Conti.

E

Il/ La con sede in, vian.,

C.F. P.IVA

(d'ora in poi designato/a come "il professionista")

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1
Oggetto dell'incarico

1. La Provincia di Ravenna (nel seguito denominata Amministrazione) affida all'ing. con sede in via n. (nel seguito denominato professionista/collaudatore), l'incarico di collaudo tecnico-amministrativo in corso d'opera, ai sensi dell'art. 116 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., da eseguirsi nell'ambito dell'intervento dei "Lavori di realizzazione di una palestra in ampliamento all'Istituto Professionale Statale Servizi per l'Enogastronomia e l'Ospitalità Alberghiera "Tonino Guerra"" sito in piazzale P. Artusi n. 7 a Cervia (RA), CUP J84E22000160006, da effettuarsi secondo le prescrizioni ed indicazioni predisposte nell'ALLEGATO 1);
2. Ai sensi dell'art. 116, co. 7, del D.Lgs. n. 36/2023 le modalità tecniche e i tempi di svolgimento del collaudo sono disciplinati dall'Allegato II.14 Sezione III al Decreto. In particolare, ai sensi dell'art. 13:
 - Il collaudo ha lo scopo di verificare e certificare che l'opera o il lavoro siano stati eseguiti a regola d'arte, secondo il progetto approvato e le relative prescrizioni tecniche, nonché le eventuali perizie di variante, in conformità del contratto e degli eventuali atti di sottomissione o aggiuntivi debitamente approvati. Il collaudo ha altresì lo scopo di verificare che i dati risultanti dalla contabilità finale e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, non solo per dimensioni, forma e quantità, ma anche per qualità dei materiali, dei componenti e delle provviste, e che le procedure espropriative poste a carico dell'esecutore siano state espletate tempestivamente e diligentemente. Il collaudo comprende altresì tutte le verifiche tecniche previste dalle normative di settore.
 - Il collaudo comprende anche l'esame delle riserve dell'esecutore, sulle quali non sia già intervenuta una risoluzione definitiva in via amministrativa, se iscritte nel registro di contabilità e nel conto finale nei termini e nei modi stabiliti dal presente allegato.

ART. 2
Modalità di attuazione dell'incarico

1. L'incarico, subordinato alle condizioni del presente disciplinare, è affidato dall'Amministrazione al professionista e dallo stesso accettato. Il professionista svolge l'incarico sulla base delle istruzioni-indicazioni che vengono impartite dall'Amministrazione per il tramite del Responsabile Unico del Progetto;
2. L'Amministrazione, ai sensi dell'art. 15 dell'Allegato II.14 al D.Lgs. n. 36/2023, si impegna a consegnare al Collaudatore, che ne attesta il ricevimento, tutta la documentazione tecnico-amministrativa in formato cartaceo o digitale, necessaria e propedeutica al corretto svolgimento della prestazione oggetto del presente incarico;
3. In ordine allo svolgimento dell'incarico si richiama quanto previsto dall'art. 116 e dall'allegato II.14 del D.Lgs 36/2023;
4. Nel corso dell'esecuzione dei lavori il collaudatore esegue verifiche periodiche mediante visite, sopralluoghi e riscontri, ogniqualevolta lo ritenga opportuno, quando vengono eseguite particolari o complesse opere specialistiche e comunque con cadenza almeno bimestrale, redigendo appositi verbali;
5. Qualora, nel corso delle procedure di collaudo, dovessero essere accertati vizi o difformità delle opere addebitabili alla impresa appaltatrice, il collaudatore si obbliga a darne tempestiva comunicazione al Direttore dei Lavori e al Responsabile Unico del Progetto per il committente, affinché possano effettuare le necessarie contestazioni all'appaltatore;
6. Fino al termine dell'esecuzione dell'incarico, in capo al Collaudatore valgono tutte le cause di incompatibilità previste al riguardo dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, ivi comprese quelle dell'Ordine Professionale di appartenenza. Il Collaudatore si impegna a comunicare tempestivamente l'eventuale insorgere di cause di incompatibilità o di cessazione delle condizioni indicate ai precedenti commi, sia per sé medesimo sia per i suoi eventuali collaboratori. In particolare, ai fini del presente affidamento, da atto che non sussistono condizioni di incompatibilità di cui all'art. 116, co. 6 del D.Lgs. n. 36/2023;
7. Resta a carico del Collaudatore ogni onere strumentale e organizzativo necessario per l'espletamento delle prestazioni, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente dagli uffici e dagli organi dell'Amministrazione.

ART. 3

Obblighi e Responsabilità

1. Il Collaudatore, nell'espletamento dei Servizi di cui al presente Disciplinare, deve osservare le norme di cui agli articoli 2222 e seguenti del Codice Civile e, limitatamente a quanto non diversamente stabilito dal presente Disciplinare e dagli atti dallo stesso richiamati, della deontologia professionale e di ogni altra normativa vigente in materia e correlata all'oggetto dell'incarico;
2. Il Collaudatore deve eseguire quanto affidato secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse tenendo conto delle eventuali indicazioni impartite dal responsabile del procedimento, con l'obbligo specifico di non interferire con il normale funzionamento degli uffici e di non aggravare gli adempimenti e le procedure che competono a questi ultimi;
3. Il Collaudatore, con riferimento ai servizi oggetto del presente Disciplinare, si impegna, ai sensi dell'art. 2 comma 3 del DPR 62/2013, ad osservare ed a far osservare ai propri dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal DPR 62/2013 e dal Codice di Comportamento della Provincia di Ravenna (codice aziendale) approvato con atto del Presidente della Provincia n. 169/2021, pubblicati sul sito internet istituzionale dell'Ente. La grave violazione degli obblighi di cui al Codice di Comportamento (nazionale ed aziendale) può costituire causa di risoluzione del presente contratto;
4. Il Collaudatore è responsabile, nei confronti dell'Amministrazione, della perfetta esecuzione dei "Servizi", restando esplicitamente inteso che le prescrizioni contenute nel presente Disciplinare sono dallo stesso riconosciute idonee al raggiungimento di tali scopi;
5. Il Collaudatore è direttamente responsabile, nei confronti dell'Amministrazione, delle attività dei soggetti dallo stesso individuati, nel caso in cui le prestazioni affidate ai medesimi risultassero eseguite in modo anche parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nel presente Disciplinare. Il Collaudatore è responsabile qualora l'inadempimento o l'inesatto adempimento delle obbligazioni scaturenti dal presente atto dipenda dalla mancata tempestiva richiesta al RUP/D.L. delle necessarie istruzioni e chiarimenti in merito ai documenti contrattuali necessari per assicurare il regolare svolgimento dell'attività affidata;
6. È fatto obbligo al Collaudatore di mantenere l'Amministrazione sollevata ed indenne da eventuali istanze di risarcimento dei danni e da azioni legali promosse da terzi;
7. È onere del Collaudatore provvedere a tutti gli adempimenti assicurativi e contributivi per se e per gli eventuali collaboratori dei quali riterrà opportuno avvalersi per l'espletamento del proprio incarico sollevando fin d'ora l'Amministrazione da qualsiasi rivalsa per eventuali incidenti suoi o del personale di assistenza che potrebbero succedere all'interno dell'area oggetto delle opere di collaudo.

ART. 4

Tempi di attuazione dell'incarico

1. Il professionista deve effettuare l'incarico a partire dalla formale comunicazione, da parte del Responsabile Unico del Progetto, dell'affidamento dell'incarico e fino alla data di approvazione del Certificato di collaudo tecnico-amministrativo dei lavori oggetto di intervento che dovrà essere redatto ai sensi dell'art. 22 dell'Allegato II.14, Sez. III, al D.L.gs. 36/2023;
2. I termini per l'esecuzione delle prestazioni di cui sopra, sono quelli di seguito riportati:
 - per le operazioni di collaudo tecnico-amministrativo/funzionale, ai sensi dell'art. 116 e dell'allegato II.14 del D.Lgs 36/2023, entro 6 mesi dall'ultimazione dei lavori.

ART. 5

Vigilanza e controllo sullo svolgimento dell'incarico

Il Collaudatore, nell'espletamento del suo incarico, dovrà tenere gli opportuni contatti con il Responsabile Unico del Progetto, informandolo dello svolgimento della sua attività ed eventualmente segnalando sul giornale dei lavori la sua presenza in cantiere.

La vigilanza e il controllo sullo svolgimento dell'incarico sono svolti dal Responsabile Unico del Progetto il quale può avvalersi della collaborazione del personale della stessa struttura operativa.

ART. 6

Oneri a carico del Professionista

Saranno a carico del professionista le spese di bollo virtuale del disciplinare, le imposte o tasse nascenti dalle vigenti disposizioni, le spese di vidimazione delle parcelle, qualora necessarie, nonché tutte le spese inerenti e conseguenti il presente atto rimanendo a carico dell'Amministrazione solo il pagamento del corrispettivo stabilito all'articolo seguente.

Il professionista si assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i..

Il Collaudatore comunica per iscritto all'Amministrazione gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui sopra, indicando altresì le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.

ART. 7

Corrispettivo per l'incarico e criteri di determinazione

I compensi per onorari, diritti e spese, conseguenti all'espletamento dell'incarico di che trattasi saranno riconosciuti al Professionista all'emissione del Certificato di collaudo tecnico-amministrativo.

1. L'importo del corrispettivo per l'attuazione dell'incarico di cui all'articolo 1 è determinato in € (diconsi euro _____/_____) comprensivo di onorario, rimborso spese con esclusione di Iva e contributi previdenziali;
2. L'importo a base d'asta dell'incarico in oggetto, pari ad € 29.149,07 (diconsi euro ventinovemilacentoquarantanove/07) oltre contributi previdenziali ed I.V.A., è stato determinato, secondo le disposizioni di cui al D.M. 17/06/2016 - Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 - come modificato da D.Lgs.36/2023 allegato I.13, sulla base dell'importo dei lavori di cui all'oggetto con riferimento ai valori tariffari professionali in rapporto alla specifica prestazione (Qdl.01 - D.M. 17 giugno 2016).

ART. 8

Proprietà degli elaborati

Gli elaborati documentali e grafici prodotti dal Collaudatore resteranno di proprietà piena ed assoluta dell'Amministrazione, la quale potrà utilizzarli come crede e non potranno essere utilizzati e divulgati senza la preliminare autorizzazione della medesima.

Il Collaudatore sarà tenuto ad osservare rigorosamente le regole del segreto professionale a proposito di fatti, informazioni, conoscenze documenti o altro di cui prenderà conoscenza nello svolgimento delle prestazioni. Tali documenti e/o informazioni non potranno, in nessun modo, essere ceduti a terzi o divulgati senza autorizzazione.

ART. 9

Risoluzione del contratto

1. Il contratto potrà essere risolto anticipatamente ai sensi dell'art. 122 del D.L.gs. n. 36/2023 e qualora:
 - a. si verifichino gravi e reiterati inadempimenti degli obblighi contrattuali da parte del soggetto incaricato;
 - b. si verifichino violazioni da parte del soggetto incaricato degli obblighi contrattuali retributivi, contributivi e fiscali a proprio carico e/o nei confronti dei dipendenti o collaboratori;
 - c. si verifichi una procedura concorsuale fallimentare nei confronti del soggetto incaricato se ed in quanto assoggettabile alla legge fallimentare.
2. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 9bis della L. 13.08.2010, n. 136, qualora si accertasse l'inosservanza delle disposizioni di cui alla legge citata la presente convenzione è nulla ed l'Amministrazione procederà a disporre la revoca dell'incarico nei confronti del professionista, senza che quest'ultimo possa pretendere compensi od indennizzi di sorta, per onorari o per rimborso spese, salva ogni azione dell'Amministrazione per il risarcimento dei danni da essa causati.

La rescissione avviene con semplice comunicazione scritta indicante la motivazione dopo le formalità legate allo svolgimento del procedimento amministrativo; per ogni altra evenienza trovano applicazione le norme del codice civile in materia di recesso e risoluzione anticipata dei contratti ed il Codice dei Contratti Pubblici.

ART. 10
Modalità di pagamento

Concluse tutte le prestazioni connesse all'incarico, il professionista potrà produrre richiesta di pagamento delle risultanze delle prestazioni svolte a mezzo di fattura elettronica.

I pagamenti verranno effettuati con provvedimento del Dirigente del Settore Edilizia Scolastica e Patrimonio, corredato dalla prescritta documentazione prevista dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e s.m.i., secondo le seguenti modalità:

- il 30% entro trenta giorni dalla data di arrivo del documento comprovante la spesa, regolarmente liquidato e autorizzato da parte del responsabile del procedimento, da emettersi al completamento delle opere strutturali;
- il 30% entro trenta giorni dalla data di arrivo del documento comprovante la spesa, regolarmente liquidato e autorizzato da parte del responsabile del procedimento, da emettersi al completamento delle opere edili;
- il rimanente 40% entro trenta giorni dalla data di arrivo del documento comprovante la spesa, regolarmente liquidato e autorizzato da parte del responsabile del procedimento, da emettersi dalla data di approvazione del Certificato di Collaudo tecnico-amministrativo;
- Il pagamento a favore del professionista sarà effettuato dall'Amministrazione tramite il tesoriere provinciale esclusivamente a mezzo bonifico bancario da effettuarsi su conto corrente espressamente dedicato alle commesse pubbliche, comunicato dal professionista insieme alla generalità del soggetto delegato, sotto indicato, autorizzato ad operare sul medesimo conto corrente. Il numero di conto corrente è IT presso la Banca/la Società Poste Italiane Spa.
- Il Sig. nato a C.F. è la persona delegata ad operare sul conto corrente dedicato nel comma precedente.

Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata alla Provincia la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità.

ART. 11
Ritardi nei pagamenti

In caso di ritardo, eccedenti i giorni 30 (trenta), nel pagamento del corrispettivo sono applicati gli interessi legali.

ART. 12
Penalità

Il collaudo finale, ai sensi dell'art. 116 del D.Lgs. 36/2023, deve essere completato non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori. Nel caso la consegna degli elaborati avvenga oltre il termine stabilito al precedente art. 4, ai sensi dell'art. 126 del del D.Lgs. 36/2023, verrà applicata, per ogni giorno di ritardo, una penale pari all'1‰ (uno per mille) dell'ammontare contrattuale, che sarà trattenuta sul saldo del compenso.

Nel caso in cui il ritardo superi i 90 giorni, la stazione appaltante resterà libera da ogni impegno verso l'aggiudicatario inadempiente senza che quest'ultimo possa pretendere compensi o indennizzi di sorta, sia per onorario che per rimborso spese.

ART. 13
Cauzione definitiva e coperture assicurative

1. Si prescinde dalla cauzione, avendo il professionista apportato un miglioramento del prezzo di aggiudicazione ovvero delle condizioni di esecuzione;
2. Il professionista dovrà avvalersi di copertura assicurativa RCT/RCO per eventuali sinistri riconducibili a problematiche causate nella conduzione dei rilevamenti o negli esiti dei medesimi, nonché si assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia quelli riguardanti i dipendenti/collaboratori e i materiali di sua proprietà, sia quelli che dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione del servizio e delle attività connesse, sollevando la Provincia da ogni responsabilità in merito. La polizza dovrà coprire i rischi professionali derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza.

ART. 14
Domicilio

Agli effetti della presente convenzione le parti eleggono domicilio in Ravenna, presso la Provincia di Ravenna, in Piazza Caduti per la Libertà, n. 2.

ART. 15
Regime fiscale e spese contrattuali

1. La presente scrittura privata, non autenticata, relativa ad operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto, è soggetta a registrazione in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, secondo comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634;
2. Saranno comunque a carico del professionista incaricato le spese contrattuali nonché le imposte o tasse previste dalle vigenti disposizioni normative.

ART. 16
Controversie

Ogni eventuale controversia che dovesse sorgere e che non sia possibile risolvere in via conciliativa tra le parti sarà deferita al giudice competente del Foro di Ravenna.

ART. 17
Disposizioni finali

La Provincia si riserva la facoltà di revocare l'incarico in ogni momento, con il solo pagamento delle competenze relative al lavoro effettivamente svolto, con ciò intendendo pienamente e completamente tacitato ogni diritto del professionista. La determinazione delle suddette competenze verrà effettuata dal Responsabile Unico del Procedimento, in accordo con il professionista, per quanto possibile su base proporzionale oppure, ove ciò risulti possibile, in via discrezionale. Il lavoro svolto fino alla data della revoca rimarrà pienamente utilizzabile da parte della Provincia di Ravenna.

Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, si applicano le disposizioni previste dagli articoli n. 2229 e seguenti del Codice Civile, nonché quelle indicate nell'Allegato 1), allegato alla presente Convenzione.

IL PROFESSIONISTA

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
EDILIZIA SCOLASTICA E PATRIMONIO

(dott. ing. Marco Conti)

(documento sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20, D.Lgs. n. 85/2005 e s.m.i.)